

PARTE SPECIALE

***Reati contro la Pubblica Amministrazione
(Articoli 24 e 25, D. Lgs. n. 231/01)***

Fondo Mario Negri

Aggiornata al 16/11/2016

INDICE

1.	FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE	3
2.	LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25, D.LGS. N. 231/01).....	5
3.	LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	12
4.	LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO	14
5.	NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE.....	16
6.	NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO	18
7.	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	52

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale riguarda i reati previsti dagli articoli 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico*) e 25 (*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*) del D. Lgs. n. 231/01 (di seguito, per brevità, i **“Reati contro la Pubblica Amministrazione”**) ed, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che intrattengono, in via diretta ed indiretta, contatti e rapporti di natura contrattuale e non con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti ad essa assimilati.

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di limitare il rischio circa il verificarsi dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, consiste nel fare in modo che i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla norma, nonché a quanto previsto nel Modello contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità che devono essere rispettati da parte dei destinatari della presente Parte Speciale, al fine di agire in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge.

Di seguito l'elencazione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Codice Penale, richiamati dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis*, c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter*, c.p.);
- truffa commessa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis*, c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter*, c.p.);
- concussione (art. 317, c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis*, c.p.).

In relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione sopra menzionati è opportuno precisare che:

- a) agli effetti della legge penale, si considera *“ente della Pubblica Amministrazione”* qualsiasi persona giuridica che persegue e/o realizza e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o

amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritativi;

b) ai sensi degli articoli:

- 357 del Codice penale, sono “*pubblici ufficiali*” coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- 358 del Codice penale, sono “*incaricati di un pubblico servizio*” coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per “*pubblico servizio*” deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

2. LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25, D.LGS. N. 231/01)

Segue il testo delle fattispecie di reato del Codice Penale richiamate dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01 e ritenute rilevanti da parte del Fondo in considerazione delle attività svolte, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

(i) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter, c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall’Unione Europea.

Non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dell’indebito ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.), per la cui sussistenza è viceversa necessaria l’induzione in errore mediante artifici o raggiri.

(ii) Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione..... da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico, o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

.....

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna..... circostanza aggravante”.

Il reato di truffa sopra riportato appartiene al novero dei Delitti contro il Patrimonio, punibili indipendentemente dalla circostanza che il soggetto leso o tratto in inganno sia lo Stato od altro Ente Pubblico.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal Decreto, in relazione al reato di cui all'articolo in commento, è necessario che tale delitto sia posto in essere dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti a danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere agli Enti Pubblici competenti in materia tributaria, previdenziale e/o assistenziale, si forniscano informazioni non veritiere od incomplete supportate da artifici e raggiri, al fine di ottenere un ingiusto profitto per il Fondo o il versamento di imposte / contributi inferiori a quelli realmente dovuti.

(iii) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 (comma 2, n. 1: Truffa ai danni dello Stato o di un altro Ente Pubblico) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o delle Comunità Europee”.

Il reato si configura qualora la condotta di truffa descritta all'art. 640 c.p. sopra riportata abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti o contributi pubblici.

Per completezza, si precisa che contributi e sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

(iv) Frode informatica a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter, c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema

informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 (Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico), ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Il reato di frode informatica presenta, in breve, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa, da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, o con furto o indebito utilizzo di identità digitale, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico.

Per “sistema informatico” deve intendersi l'*hardware* (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il *software* (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per “sistema telematico” deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

(v) Corruzione:

- **Articolo 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione – c.d. “impropria”)**
“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.”
- **Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – c.d. “propria”)**

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”¹.

– **Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)**

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

I reati di corruzione impropria e propria (artt. 318 e 319 c.p., sopra riportati) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Per quanto riguarda l'applicabilità delle fattispecie delittuose previste agli articoli 318 e 319 c.p. anche agli incaricati di un pubblico servizio, vale la pena di riportare di seguito quanto statuito dall'**articolo 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)**, espressamente richiamato all'articolo 25, 4° comma, del D. Lgs. n. 231/01: *“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.*

I reati di corruzione impropria o propria si configurano anche nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti - conformi o contrari ai doveri d'ufficio - già compiuti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Ad esempio, sussiste la commissione dei reati in questione quando il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, velocizza o abbia velocizzato una pratica, la cui evasione è di propria competenza (corruzione impropria, per l'esercizio della funzione), oppure quando ometta o attenui l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi (corruzione propria, per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio).

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-ter c.p., sopra riportato, esso si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale² denaro o altra utilità per compiere o

¹ A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l'articolo 319-bis c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'articolo 25, 3° comma del D. Lgs. n. 231/01 in forza del quale *“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipula di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.*

² L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato che l'articolo 320 c.p., nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio, si limita a citare gli articoli 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'articolo 319-ter c.p.

aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato di cui all'articolo 319-ter c.p. il Soggetto Apicale e/o il Soggetto Sottoposto che corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

Le ipotesi di corruzione indicate agli articoli 318, 319 e 319-ter c.p. si differenziano dalla concussione (art. 317 c.p.), in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio³.

Per le finalità e gli scopi perseguiti dal presente Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alla conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio.

A questo proposito, l'**articolo 321 c.p. (Pene per il corruttore)** prevede espressamente che: *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 (Corruzione Impropria), nell'articolo 319 (Corruzione Propria), nell'articolo 319-bis (Circostanze Aggravanti), nell'articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), e nell'articolo 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”*. Inoltre, secondo quanto previsto all'**articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)** al 1° e 2° comma: *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo”*.

“Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo”.

Sulla base di quanto sopra, consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli articoli 321 e 322, commi 1 e 2, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato

³ In altri termini, *“mentre nella corruzione (...) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul <pactum sceleris>, nella concussione il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare all'indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa”* (Cosi: Cass. Pen., Sent. n. 2265 del 24 febbraio 2000).

sia rimasto nella fase del tentativo perché, ad esempio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non hanno accettato tale dazione.

Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D. Lgs. n. 231/01, potrebbe essere ravvisabile una responsabilità del Fondo nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato al Fondo un interesse o un vantaggio.

Qualora, viceversa, i Soggetti Apicali e/o Soggetti Sottoposti abbiano tentato di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma questi ultimi non abbiano accettato la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità (articoli 321, commi 1 e 2, c.p.), ai fini della punibilità del Fondo sotto il profilo del D. Lgs. n. 231/01, occorrerà verificare concretamente se, ciononostante, sia derivato al Fondo un interesse o un vantaggio.

A completamento dell'esame del reato di corruzione previsto dall'articolo 25 del Decreto, vale la pena rilevare che il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli articoli 321 e 322 c.p. sopra riportati qualora il denaro o l'utilità sono offerti o promessi:

- a) *“ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;*
- b) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;*
- c) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente Pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;*
- d) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;*
- e) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- f) *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli Addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- g) *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in*

operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria”.

Ne consegue pertanto che, ai fini della responsabilità amministrativa del Fondo prevista dal D. Lgs. n. 231/01, rileva la condotta dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti non solo nei confronti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio dello Stato italiano, ma anche nei confronti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio delle Comunità Europee, degli Stati membri, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali.

(vi) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Ai fini della responsabilità amministrativa prevista dal D. Lgs. n. 231/01 rileva il comportamento dei Soggetti Apicali del Fondo e/o dei loro Sottoposti, ossia di coloro i quali sono indotti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a promettere loro denaro o altre utilità, e che vengono altresì puniti con la reclusione.

Su questo punto la dottrina ha rilevato che la punizione, seppur lieve, del soggetto indotto alla dazione, suscita alcune perplessità, in quanto questo appare più soggetto passivo del reato, che non concorrente.

La punizione estesa anche al soggetto privato lo dovrebbe spingere a cercare di sottrarsi alle pressioni esercitate dal soggetto pubblico, che si trova in posizione dominante.

Le perplessità sopra esposte possono estendersi anche alla responsabilità amministrativa dell'Ente: infatti, il soggetto indotto alla dazione dall'abuso di potere del Pubblico Agente agisce in genere per “evitare un danno”, più che per “ottenere un vantaggio”.

Secondo alcune recenti interpretazioni della Cassazione (Ufficio del massimario, relazione n. 19 del 3 maggio 2013), il reato di induzione a dare o promettere utilità scatta anche se non è stato consegnato nulla all'Agente Pubblico, individuando il momento in cui si consuma il delitto nell'accoglimento da parte del terzo della richiesta del Pubblico Agente, anche con la sola promessa da parte dell'indotto.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25, D. Lgs. n. 231/01, con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per il Fondo, indicati al precedente paragrafo 2.

In particolare, il valore di una quota può attualmente variare tra un minimo di Euro 250,23 ed un massimo di Euro 1.549,37.

Reati	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</p> <p>Truffa, commessa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.)</p> <p>Frode informatica (art. 640-ter c.p.)</p>	<p>Fino a 500 quote</p> <p>Da 200 a 600 quote: se il profitto è di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità</p>	<p>Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D. Lgs. n. 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.):</p> <p>per la Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>per l'Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.)</p>	<p>Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Nessuna</p>

Reati	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.):</p> <p>per la Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>per la Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.)</p> <p>per l'Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.)</p>	<p>Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio della attività; - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.):</p> <p>per la Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità</p> <p>per la Corruzione in atti giudiziari, se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, c.p.)</p> <p>per l'Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</p>	<p>Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio della attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

Come anticipato al precedente paragrafo 1, ai fini della commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione è necessaria l'instaurazione di rapporti, di natura contrattuale e non, con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri.

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, il Fondo, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta e dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, ha provveduto ad individuare le seguenti "**Aree a Rischio Reato**", costituite da:

Aree a Rischio Reato "dirette", ossia quelle nel cui ambito sono poste in essere attività, che, per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei Reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Gestione dei Rapporti con gli Enti Pubblici
- Predisposizione e Trasmissione della Reportistica alle Pubbliche Amministrazioni
- Gestione del Contenzioso
- Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e gli Organi di Controllo Contabile
- Gestione dei Finanziamenti Agevolati e dei Contributi Pubblici
- Gestione dei Rapporti con gli Enti Previdenziali ed Assistenziali
- Gestione dei Rapporti con l'Autorità Garante della Privacy
- Ambiente, Salute e Sicurezza
- Gestione del Patrimonio Immobiliare

Aree a Rischio Reato "strumentali" alla realizzazione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia i processi che non comportino contatti diretti, ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per commettere tali Reati:

- Gestione delle Iscrizioni
- Gestione delle Contribuzioni
- Gestione delle Prestazioni
- Gestione delle Relazioni con gli Iscritti
- Gestione della Tesoreria
- Acquisti di Beni e Servizi
- Contabilità e Bilancio d'Esercizio
- Budget e Controllo di Gestione
- Gestione della Selezione e Assunzione del Personale
- Amministrazione del Personale
- Formazione, Sviluppo e Incentivazione del Personale
- Erogazione delle Borse di Studio
- Gestione dei Sistemi Informativi Aziendali

Nel successivo paragrafo 6 sono riepilogate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali modalità di commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ambito di ciascuna Area a Rischio Reato (rispettivamente "diretta" e "strumentale"), con identificazione delle relative attività sensibili, nonché delle corrispondenti funzioni aziendali coinvolte.

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti e dai Terzi con i quali il Fondo intrattiene rapporti di varia natura che operano, in particolare, nelle Aree a Rischio Reato.

Ciò posto, e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale e nei Protocolli Organizzativi, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto a tutti i soggetti sopra individuati e di volta in volta coinvolti di:

- a) attuare delle condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi degli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01;
- b) accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;
- c) fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- d) effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- e) accordare e corrispondere in favore di terzi somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi al di fuori delle ipotesi specificamente previste nei Protocolli Organizzativi;
- f) accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- g) effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- h) in occasione di una trattativa d'affari, in rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione, e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni del Fondo non in linea con i dettami dello Statuto, delle disposizioni normative interne, del Codice Etico e del presente Modello;
- i) farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- j) fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai

- soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- k) destinare eventuali somme o contributi ricevuti da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi e finalità diversi da quelli cui erano destinati, oppure non utilizzare tali fondi entro i termini perentori eventualmente previsti dal relativo atto autorizzativo.

6. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO

6.1. Aree a Rischio Reato "dirette"

➤ *Gestione dei Rapporti con gli Enti Pubblici*

Il Fondo intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, COVIP, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) in occasione dello svolgimento delle seguenti attività sensibili ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche competenti nel caso di ispezioni e controlli;
- gestione dei rapporti con l’Autorità Pubblica di Vigilanza (COVIP) nel caso in cui il Fondo decida di apportare eventuali modifiche al proprio statuto;
- trasmissione alla COVIP della documentazione relativa alle convenzioni stipulate in relazione alla gestione del patrimonio mobiliare del Fondo;
- gestione degli adempimenti correlati alla predisposizione della documentazione richiesta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in occasione delle verifiche ispettive condotte per valutare il rispetto da parte del Fondo del piano pluriennale concordato per il risanamento di un disavanzo accumulato.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidenza
- Direzione

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato di corruzione si potrebbe configurare qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo nello svolgimento delle attività connesse alla cura degli adempimenti presso le Autorità Pubbliche competenti (es. trasmissione della documentazione e delle informazioni richieste dall’Autorità di Vigilanza o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) offrano o promettano denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario o incaricato di un pubblico servizio delle Autorità Pubbliche, al fine di indurre lo stesso ad ignorare, in occasione di verifiche / ispezioni / controlli, o trasmissione dei dati richiesti, eventuali non conformità dell’operato del Fondo alla normativa vigente.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio delle Autorità Pubbliche potrebbe essere corrotto o sottoposto a tentativo di corruzione per effetto:

- della promessa o effettiva elargizione di denaro o altra utilità;
- della promessa o effettiva elargizione di regalie ed omaggi;
- della promessa o effettiva assunzione di soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio delle Autorità Pubbliche;
- della corresponsione di importi non dovuti a terzi soggetti (es. Consulenti) affinché costoro utilizzino tali importi al fine di corrompere il pubblico funzionario o l'incaricato di un pubblico servizio delle Autorità Pubbliche, nell'interesse o a vantaggio del Fondo.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità potrebbe manifestarsi nelle stesse fattispecie appena esposte per il reato di corruzione, con la differenza che la dazione di denaro o altre utilità verrebbe offerta o promessa dai Soggetti Apicali e/o Sottoposti del Fondo su sollecitazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, per evitare al Fondo l'irrogazione di sanzioni, in occasione di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero in occasione della trasmissione di documenti / dati / informazioni richiesti dalle Autorità Pubbliche competenti, a seguito di eventuali non conformità di informazioni e dati contenuti nella documentazione trasmessa dal Fondo stesso.

La fattispecie di truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico potrebbe realizzarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, nella predisposizione di documenti o dichiarazioni da trasmettere alle Autorità Pubbliche competenti (es. Autorità di Vigilanza, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), forniscano, mediante artifici e raggiri, informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore i funzionari pubblici e/o gli incaricati di un pubblico servizio.

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra descritti, il Fondo ha stabilito che, nell'ipotesi di eventuali modifiche che il Fondo decide di apportare al proprio statuto, i rapporti con COVIP sono gestiti dalla Presidenza e dalla Direzione, con il supporto operativo delle strutture organizzative del Fondo.

Relativamente alla gestione del patrimonio mobiliare, il Fondo trasmette a COVIP copia delle comunicazioni avvenute in materia di convenzioni stipulate per la gestione del patrimonio mobiliare, ed è dotato di una specifica procedura che definisce i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i controlli in merito alla gestione del patrimonio mobiliare.

Infine, in relazione al piano quinquennale predisposto dal Fondo in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quest'ultimo può effettuare dei controlli, al fine di verificare il rispetto del suddetto piano da parte del Fondo.

Il Fondo si è dotato di un corpo di procedure operative interne che identificano, nell'ambito delle attività operative svolte, i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici.

➤ ***Predisposizione e Trasmissione della Reportistica alle Pubbliche Amministrazioni***

Il Fondo intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, COVIP, ISTAT) in occasione dello svolgimento delle seguenti attività sensibili ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- predisposizione e trasmissione periodica via internet dei dati e delle informazioni richieste dalla COVIP a fini statistici;
- predisposizione e trasmissione, per mezzo di un apposito link telematico, dei dati di bilancio alla COVIP
- ;
- predisposizione e trasmissione, via e-mail, dei moduli e dei questionari relativi alle informazioni e ai dati richiesti da ISTAT per fini statistici.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione
- Servizio Iscrizioni e Contributi
- Servizio Prestazioni
- Servizio Amministrazione
- Servizio Finanza
- Area Immobiliare
- Area Sistemi Informativi
- Servizio Controllo Interno

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato di corruzione si potrebbe configurare qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, nello svolgimento delle attività connesse alla predisposizione e trasmissione di documentazione, dati e informazioni richiesti dalle Autorità Pubbliche competenti (es. trasmissione dei dati statistici alla COVIP o all'ISTAT) offrano o promettano denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario o incaricato di un pubblico servizio delle Autorità Pubbliche, al fine di indurre lo stesso ad ignorare, in occasione di verifiche / ispezioni / controlli, o trasmissione di dati richiesti, eventuali non conformità dell'operato del Fondo alla normativa vigente.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio delle Autorità di Vigilanza potrebbe essere corrotto o sottoposto a tentativo di corruzione per effetto:

- della promessa o effettiva elargizione di denaro o altra utilità;
- della promessa o effettiva elargizione di regalie ed omaggi;
- della promessa o effettiva assunzione di soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio delle Autorità di Vigilanza;
- della corresponsione di importi non dovuti a terzi soggetti (es. Consulenti) affinché costoro utilizzino tali importi al fine di corrompere il pubblico funzionario o l'incaricato di un pubblico servizio delle Autorità di Vigilanza, nell'interesse o a vantaggio del Fondo.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità potrebbe manifestarsi nelle stesse fattispecie appena esposte per il reato di corruzione, con la differenza che la dazione di denaro o altre utilità verrebbe offerta o promessa dai Soggetti Apicali e/o Sottoposti del Fondo su sollecitazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, per evitare al Fondo l'irrogazione di sanzioni, in occasione di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero in occasione della trasmissione di documenti / dati / informazioni richiesti dalle Autorità Pubbliche competenti, a seguito di eventuali non conformità di informazioni e dati contenuti nella documentazione trasmessa dal Fondo stesso.

La fattispecie di truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico potrebbe configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, nella predisposizione di documenti o dichiarazioni da trasmettere alle Autorità Pubbliche competenti (es. COVIP, ISTAT), forniscano, mediante artifici e raggiri, informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore i funzionari pubblici e/o gli incaricati di un pubblico servizio.

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra descritti, il Fondo ha stabilito che i dati trasmessi all'ISTAT sono condivisi e validati dalla Direzione, prima della relativa trasmissione.

Il Fondo ha previsto che anche le informazioni e i dati richiesti dalla COVIP in materia di bilancio sono condivise e validate dalla Direzione, prima della relativa trasmissione.

Inoltre, il Fondo ha stabilito che le informazioni inserite nei tabulati statistici trasmessi periodicamente alla COVIP sono aggregate sulla base dei dati trasmessi dai vari Servizi del Fondo. I tabulati, così predisposti, dopo essere stati verificati dalla struttura e validati dalla ~~Vice~~ Direzione, sono poi caricati via *internet*. Una volta che COVIP riceve i tabulati richiesti, rilascia una ricevuta.

Le attività di predisposizione e controllo della reportistica inviata alla Pubblica Amministrazione sono regolamentate dal corpo di procedure operative vigenti nel Fondo, che definiscono ruoli, compiti, responsabilità e controlli con riferimento alle attività operative, nonché alla predisposizione e validazione dei dati da inviare alla Pubblica Amministrazione.

➤ **Gestione del Contenzioso**

Il Fondo intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, Tribunali) in occasione dello svolgimento delle seguenti attività sensibili ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- predisposizione della documentazione relativa alla gestione dei contenziosi affidati ai legali esterni, sotto precise indicazioni da parte della Direzione;
- verifica e controllo dei decreti ingiuntivi predisposti dal legale esterno, prima del relativo deposito presso i tribunali competenti da parte del legale esterno cui viene affidato l'incarico;
- gestione delle procedure concorsuali.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidenza
- Direzione
- Servizio Iscrizioni e Contributi
- Area Immobiliare

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Le fattispecie di reato di corruzione e corruzione in atti giudiziari potrebbero configurarsi nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo (ivi inclusi i professionisti dello studio legale incaricati di assistere in giudizio il Fondo), in occasione della gestione del contenzioso in cui lo stesso Fondo è parte, offrano, promettano o corrispondano ad un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità, non dovuta, per compiere od omettere, velocizzare o ritardare atti del suo ufficio, ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio, allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un procedimento civile, penale, amministrativo, giuslavoristico o fiscale.

Potranno, dunque, essere chiamati a rispondere del reato di corruzione ovvero di corruzione in atti giudiziari i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, nonché i professionisti dello studio legale incaricati di assistere in giudizio il Fondo, che corrompano un pubblico ufficiale (non soltanto un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario di cui lo stesso Fondo è parte, ovvero evitare che contro quest'ultimo venga instaurato un procedimento giudiziario.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità potrebbe manifestarsi nelle stesse fattispecie appena esposte per il reato di corruzione, con la differenza che la dazione di denaro o altre utilità verrebbe offerta o promessa dai Soggetti Apicali e/o Sottoposti del Fondo su sollecitazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, per evitare al Fondo l'irrogazione di

sanzioni in occasione di procedimenti giudiziari già instaurati o in via di definizione, di cui lo stesso Fondo è parte, a seguito di eventuali inadempimenti / non conformità del Fondo alla normativa vigente.

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra descritti, nelle specifiche procedure adottate a regolamentazione dei processi “Contributi” e “Immobili” sono indicati i ruoli e le responsabilità dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti del Fondo, relativamente alla gestione dei contenziosi.

In base a quanto stabilito nella specifica procedura adottata a regolamentazione del processo “Contributi”, con particolare riferimento alla gestione delle omissioni contributive, il Fondo ha previsto, nel caso di mancato versamento dei contributi da parte delle aziende, di procedere attraverso tre diverse fasi di solleciti, il terzo dei quali è inviato da un Legale esterno, sotto specifiche indicazioni da parte della Direzione del Fondo.

In caso di mancato pagamento, il Legale esterno avvia il procedimento monitorio dinanzi al Tribunale competente.

L’Addetto del Servizio Iscrizioni e Contributi predispone le lettere di incarico al Legale esterno, per ciascuna Azienda inadempiente, per l’avvio del procedimento monitorio, secondo le indicazioni del proprio Responsabile, della Direzione e della Presidenza.

Il Servizio Iscrizioni e Contributi trasmette al Legale la documentazione necessaria, ed esegue una verifica di completezza dei ricorsi per i decreti ingiuntivi, prima che gli stessi vengano depositati.

Inoltre, è presente una chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare il Fondo in giudizio, ed è previsto un reporting formale da parte dei Legali incaricati sull'andamento delle cause in corso.

Anche nella procedura adottata a regolamentazione del processo “Immobili” il Fondo ha previsto, nel caso di mancato versamento dei canoni di locazione da parte degli inquilini, di procedere attraverso tre diverse fasi di solleciti, il terzo dei quali è inviato da un Legale esterno, sotto specifiche indicazioni da parte della Direzione del Fondo.

In caso di mancato pagamento, l’Addetto dell’Area Immobili predispone le lettere di incarico al Legale esterno, per procedere al recupero delle somme con le diverse azioni consentite, sulla base delle indicazioni fornite Legale stesso.

Il Legale esterno incaricato procede con le opportune azioni, e informa sistematicamente il Fondo sull'andamento delle cause in corso.

Tutti i contenziosi sono oggetto di un monitoraggio da parte dell’Area Immobiliare, per verificarne lo status, ed è previsto il mantenimento dell’evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate, prima del benestare al pagamento.

➤ **Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e gli Organi di Controllo Contabile**

Il Fondo intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, Agenzie delle Entrate) in occasione dello svolgimento delle seguenti attività sensibili ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e gli organi di controllo contabile preposti;
- esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette e predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni fiscali (Modello Unico, Modello 770);
- predisposizione della documentazione richiesta per eventuali ispezioni o verifiche in materia fiscale o nel caso di trasmissione di avvisi di accertamento;
- adempimenti fiscali correlati alle retribuzioni dei dipendenti e al versamento dei contributi;
- gestione delle attività inerenti la predisposizione dei dati dei Dirigenti Prosecuratori Volontari da inviare all'Amministrazione Finanziaria;
- gestione dei rapporti inerenti il versamento delle trattenute fiscali;
- gestione dei rapporti relativi al pagamento delle imposte di registro;
- gestione delle attività inerenti la comunicazione dei documenti emessi nel corso dell'anno, propedeutici al pagamento dell'imposta di bollo.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione
- Servizio Amministrazione
- Servizio del Personale
- Servizio Iscrizioni e Contributi
- Servizio Prestazioni
- Area Immobiliare
- Area Sistemi Informativi

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter*, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis*, c.p.)
- Frode informatica (art. 640-*ter*, c.p.)

La fattispecie di reato di corruzione potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo (ivi inclusi i consulenti esterni incaricati di supportare il Fondo), in occasione di visite ispettive e/o accertamenti delle Autorità Finanziarie (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.) o della predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali (es. Modello Unico,

Modello 770, etc.) da trasmettere ai funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio delle Autorità Finanziarie, offrano o promettano denaro o altra utilità indebita a questi ultimi soggetti, al fine di indurli ad ignorare eventuali non conformità dell'operato del Fondo alla normativa vigente.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio delle Autorità Finanziarie potrebbe essere corrotto o sottoposto a tentativo di corruzione per effetto:

- della promessa o effettiva elargizione di denaro o altra utilità;
- della promessa o effettiva elargizione di regalie ed omaggi;
- della promessa o effettiva assunzione di soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio delle Autorità Finanziarie;
- della corresponsione di importi non dovuti a terzi soggetti (es. Consulenti) affinché costoro utilizzino tali importi al fine di corrompere, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, il pubblico funzionario o l'incaricato di un pubblico servizio delle Autorità Finanziarie.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità potrebbe manifestarsi nelle stesse fattispecie appena esposte per il reato di corruzione, con la differenza che la dazione di denaro o altre utilità verrebbe offerta o promessa dai Soggetti Apicali e/o Sottoposti del Fondo su sollecitazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, per evitare al Fondo l'irrogazione di sanzioni in occasione di visite ispettive e/o accertamenti delle Autorità Finanziarie, o della predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali da inoltrare alle Autorità Finanziarie, a seguito di eventuali inadempimenti / non conformità del Fondo alla normativa vigente.

La fattispecie di truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico potrebbe configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo (ivi inclusi i consulenti esterni incaricati di supportare il Fondo) nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere alle Autorità Finanziarie, forniscano, mediante artifici e raggiri, informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore i funzionari pubblici e/o gli incaricati di un pubblico servizio delle stesse.

La fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato potrebbe configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, in occasione della presentazione dei documenti relativi al versamento dei contributi o delle imposte dirette o indirette, forniscano documenti o dichiarazioni falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettano informazioni dovute, al fine di ottenere un'ingiusta restituzione / rimborso di somme di denaro da parte degli Enti Pubblici competenti.

La fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche potrebbe configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, in occasione della presentazione dei documenti relativi al versamento dei contributi o delle imposte dirette o indirette, forniscano, mediante artifici e raggiri, documenti o dichiarazioni falsi o attestanti cose non vere, ovvero

omettano informazioni dovute, al fine di ottenere un'ingiusta restituzione / rimborso di somme di denaro da parte degli Enti Pubblici competenti.

Il reato di frode informatica potrebbe configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo (ivi inclusi i consulenti esterni incaricati di supportare il Fondo), nell'accesso ai sistemi informativi delle Autorità Finanziarie (es. accesso al sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle imposte), alterino il funzionamento di tali sistemi informatici o telematici, manipolando o duplicando i dati in essi contenuti, al fine di ottenere un ingiusto profitto per il Fondo e conseguente danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico (es. modificazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali al fine di pagare imposte inferiori).

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra descritti, il Fondo ha stabilito che le dichiarazioni fiscali (Modello Unico, Modello 770) sono inoltrati all'Agenzia delle Entrate direttamente dal Servizio Amministrazione.

Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate inoltri al Fondo degli avvisi di accertamento, le pratiche vengono seguite dal Responsabile del Servizio Amministrazione, con il supporto eventuale di consulenti esterni.

Le istanze, una volta predisposte, vengono eventualmente verificate dal consulente fiscale e firmate dal legale rappresentante per l'inoltro all'Ufficio competente.

Inoltre, il Fondo ha stabilito che la gestione delle attività di amministrazione finanziaria è affidata ad un consulente professionale esterno, selezionato sulla base di criteri di trasparenza ed in funzione delle procedure vigenti.

L'attività di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai Dirigenti Prosecuratori Volontari è gestita dal Servizio Iscrizioni e Contributi tramite l'Area Sistemi Informativi.

Il Responsabile del Servizio Iscrizioni e Contributi verifica la correttezza dei dati inoltrati all'Area Sistemi Informativi.

➤ **Gestione dei Finanziamenti Agevolati e dei Contributi Pubblici**

Il Fondo può intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione dello svolgimento della seguente attività sensibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione alla eventuale partecipazione del Fondo a bandi pubblici per l'ottenimento di finanziamenti pubblici.

La funzione coinvolta nello svolgimento dell'attività sopra descritta è la Direzione, con il supporto delle strutture operative coinvolte.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento dell'attività sopra menzionata sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter*, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis*, c.p.)

La fattispecie di reato di corruzione potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo (ivi inclusi i consulenti esterni incaricati di supportare il Fondo), in occasione della partecipazione del Fondo a bandi pubblici per l'ottenimento di finanziamenti pubblici, offrano o promettano denaro o altra utilità indebita ai funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio delle Autorità Pubbliche, al fine di indurli ad ignorare eventuali non conformità delle informazioni e dati contenuti nella documentazione trasmessa dal Fondo per la partecipazione al bando.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio delle Autorità Pubbliche potrebbe essere corrotto o sottoposto a tentativo di corruzione per effetto:

- della promessa o effettiva elargizione di denaro o altra utilità;
- della promessa o effettiva elargizione di regalie ed omaggi;
- della promessa o effettiva assunzione di soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio delle Autorità Pubbliche;
- della corresponsione di importi non dovuti a terzi soggetti (es. Consulenti) affinché costoro utilizzino tali importi al fine di corrompere, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, il pubblico funzionario o l'incaricato di un pubblico servizio delle Autorità Pubbliche.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità potrebbe manifestarsi nelle stesse fattispecie appena esposte per il reato di corruzione, con la differenza che la dazione di denaro o altre utilità verrebbe offerta o promessa dai Soggetti Apicali e/o Sottoposti del Fondo su sollecitazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, per evitare al Fondo l'esclusione dalla partecipazione a bandi pubblici per l'ottenimento di finanziamenti pubblici, a seguito di eventuali non conformità di informazioni e dati contenuti nella documentazione trasmessa dal Fondo stesso per la partecipazione al bando.

La fattispecie di truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico potrebbe configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo (ivi inclusi i consulenti esterni incaricati di supportare il Fondo), nella predisposizione dei documenti o dati da trasmettere / depositare presso le Autorità Pubbliche competenti per la partecipazione ad un bando pubblico, forniscano, mediante artifici e raggiri, informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore i funzionari pubblici e/o gli incaricati di un pubblico servizio delle stesse, per l'ottenimento dell'erogazione di finanziamenti pubblici.

La fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato potrebbe configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, in occasione della presentazione della richiesta di partecipazione dello stesso Fondo ad un bando pubblico, forniscano documenti o dichiarazioni falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettano informazioni dovute, al fine di ottenere l'erogazione di un finanziamento pubblico.

La fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche potrebbe configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, in occasione della presentazione della richiesta di partecipazione dello stesso Fondo ad un bando pubblico, forniscano, mediante artifici e raggiri, documenti o dichiarazioni falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettano informazioni dovute, al fine di ottenere l'erogazione di un finanziamento pubblico.

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra descritti, il Fondo identifica i soggetti autorizzati alla gestione dei rapporti con la P.A. per la richiesta di contributi pubblici, prevedendo altresì la segregazione di funzioni tra chi propone la richiesta di un contributo o finanziamento pubblico, chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere allo stesso, chi raccoglie e predispone la documentazione necessaria per la richiesta e chi approva e sottoscrive la richiesta.

La documentazione da inviare è sottoposta a controlli finalizzati a garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla P.A.

➤ Gestione dei Rapporti con Enti Previdenziali ed Assistenziali

Il Fondo intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, INPS, INAIL, Ufficio del Lavoro) in occasione dello svolgimento delle seguenti attività sensibili ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- predisposizione della domanda di attivazione del Fondo di Garanzia per i Dirigenti per i quali è prevista l'integrazione della posizione previdenziale a fronte di omissioni contributive;
- comunicazione degli aggiornamenti o variazioni in merito alla situazione dei pensionati iscritti (ad esempio le cessazioni);
- gestione degli adempimenti correlati all'assunzione del personale e al versamento dei contributi;
- gestione degli adempimenti correlati agli infortuni sul posto di lavoro;
- attivazione di stage per progetti di formazione professionale;
- gestione della Nota Informativa rivolta agli iscritti e pubblicata sul sito internet del Fondo, secondo il modello predisposto da COVIP.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione
- Servizio Iscrizioni e Contributi
- Servizio Prestazioni

- Servizio Personale e Segreteria Generale
- Servizio Amministrazione

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter*, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis*, c.p.)
- Frode informatica (art. 640-*ter*, c.p.)

La fattispecie di reato di corruzione potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, in occasione di verifiche, ispezioni, controlli da parte dei pubblici funzionari o incaricati di un pubblico servizio (es. il funzionario dell'INAIL, INPS, Ufficio del Lavoro, etc.) ovvero in occasione della trasmissione di documenti / dati / informazioni richiesti dai pubblici funzionari delle Autorità Pubbliche competenti in materia previdenziale e/o assistenziale (es. INPS, INAIL, etc.), offrano o promettano denaro o altra utilità indebita a questi ultimi, al fine di indurli ad ignorare eventuali inadempimenti / non conformità del Fondo alla normativa vigente.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio potrebbe essere corrotto o sottoposto a tentativo di corruzione per effetto:

- della promessa o effettiva elargizione di denaro o altra utilità;
- della promessa o effettiva elargizione di regalie ed omaggi;
- della promessa o effettiva assunzione di soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio;
- della corresponsione di importi non dovuti a terzi soggetti (es. consulenti legali / giuslavoristi, etc.) affinché costoro utilizzino tali importi al fine di corrompere, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, il pubblico funzionario o l'incaricato di un pubblico servizio.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità potrebbe manifestarsi nelle stesse fattispecie appena esposte per il reato di corruzione, con la differenza che la dazione di denaro o altre utilità verrebbe offerta o promessa dai Soggetti Apicali e/o Sottoposti del Fondo su sollecitazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, per evitare al Fondo l'irrogazione di sanzioni, in occasione di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero in occasione della trasmissione di documenti / dati / informazioni richiesti dalle Autorità Pubbliche competenti in materia previdenziale e/o assistenziale, a seguito di inadempimenti / non conformità del Fondo alla normativa vigente.

La fattispecie di truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico potrebbe configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, nella

predisposizione di documenti / dati / informazioni da trasmettere alla Pubblica Amministrazione o ad Enti Pubblici competenti in materia previdenziale e/o assistenziale (es. INPS, INAIL, etc.) forniscano, mediante artifici e raggiri, informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore i funzionari pubblici e/o gli incaricati di un pubblico servizio di tali Enti, al fine di ottenere un ingiusto profitto per il Fondo o il versamento di imposte / contributi inferiori a quelli realmente dovuti.

La fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato potrebbe configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, in occasione della trasmissione dei dati relativi al versamento dei contributi, forniscano documenti o dichiarazioni falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettano informazioni dovute, al fine di ottenere un'ingiusta restituzione ovvero il rimborso di somme di denaro da parte degli Enti Pubblici competenti in materia previdenziale.

La fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche potrebbe configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, in occasione della trasmissione dei dati relativi al versamento dei contributi, forniscano, mediante artifici e raggiri, documenti o dichiarazioni falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettano informazioni dovute, al fine di ottenere un'ingiusta restituzione ovvero il rimborso di somme di denaro da parte degli Enti Pubblici competenti in materia previdenziale.

Il reato di frode informatica potrebbe configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, nell'accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per la trasmissione delle dichiarazioni contributive, alterino il funzionamento di tali sistemi informatici o telematici, manipolando o duplicando i dati in essi contenuti, al fine di ottenere un ingiusto profitto per il Fondo e conseguente danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico (es. pagamento di minori oneri previdenziali).

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra descritti, il Fondo ha adottato ed implementato una specifica procedura del processo "Personale e Segreteria Generale", che descrive le attività ed i controlli svolti in merito agli adempimenti di tipo amministrativo relativi alla liquidazione dei contributi del Personale dipendente.

Una specifica procedura del processo "Prestazioni" regola, invece, i rapporti che il Servizio Prestazioni intrattiene con il Casellario Centrale dei Pensionati istituito presso l'INPS.

Il Fondo ha, inoltre, stabilito che la documentazione relativa alla domanda di attivazione del Fondo di Garanzia presso l'INPS è predisposta dal personale del Servizio Iscrizioni e Contributi per i dirigenti per i quali è prevista l'integrazione della posizione previdenziale a fronte di omissioni contributive. Gli stessi dirigenti inoltrano poi la documentazione all'INPS che, a fronte della domanda ricevuta, inoltra al Fondo la quietanza, affinché vengano confermati gli importi dovuti.

La pratica è predisposta ed esaminata dal Servizio Iscrizioni e Contributi, firmata dal Responsabile ed infine dalla Direzione, per l'approvazione finale.

Annualmente, l'ISTAT inoltra delle tabelle che vengono compilate dal Servizio Iscrizioni e Contributi e dal Servizio Personale e Segreteria Generale ed inoltrate, a mezzo *e-mail*, dal Servizio Amministrazione.

Con riferimento alla gestione delle Nota Informativa, il Fondo è tenuto, con frequenza annuale, a pubblicare, per mezzo del proprio sito internet, una nota informativa rivolta agli iscritti, secondo il modello proposto da COVIP. Tale Nota è approvata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, prima della relativa pubblicazione.

➤ **Gestione dei Rapporti con l'Autorità Garante della Privacy**

Il Fondo intrattiene rapporti con l'Autorità Garante della Privacy, in occasione dello svolgimento delle seguenti attività sensibili ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione dei rapporti con l'Autorità Garante della Privacy, anche in occasione di ispezioni e controlli disposti dalla stessa Autorità;
- raccolta e trasmissione di dati, informazioni e documenti da trasmettere all'Autorità Garante della Privacy;
- raccolta e trasmissione di dati, informazioni e documenti relativi all'espletamento di adempimenti connessi alla normativa sulla privacy e sul Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione
- Servizio Personale e Segreteria Generale
- Area Sistemi Informativi
- Servizio Controllo Interno

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

La fattispecie di reato di corruzione potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, in occasione di visite ispettive e/o accertamenti da parte dei funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio dell'Autorità Garante della Privacy ovvero in occasione della predisposizione dei documenti / dati / informazioni da trasmettere ai funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio dell'Autorità Garante della Privacy, offrano o promettano denaro o altra utilità indebita a questi ultimi soggetti, al fine di indurli ad ignorare eventuali non conformità dell'operato del Fondo alla normativa vigente.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dell'Autorità Garante della Privacy potrebbe essere corrotto o sottoposto a tentativo di corruzione per effetto:

- della promessa o effettiva elargizione di denaro o altra utilità;
- della promessa o effettiva elargizione di regalie ed omaggi;
- della promessa o effettiva assunzione di soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio dell'Autorità Garante della Privacy;
- della corresponsione di importi non dovuti a terzi soggetti (es. Consulenti) affinché costoro utilizzino tali importi al fine di corrompere, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, il pubblico funzionario o l'incaricato di un pubblico servizio dell'Autorità Garante della Privacy.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità potrebbe manifestarsi nelle stesse fattispecie appena esposte per il reato di corruzione, con la differenza che la dazione di denaro o altre utilità verrebbe offerta o promessa dai Soggetti Apicali e/o Sottoposti del Fondo su sollecitazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, per evitare al Fondo l'irrogazione di sanzioni, in occasione di verifiche, ispezioni, controlli disposti dall'Autorità Garante della Privacy, ovvero in occasione della predisposizione dei documenti / dati / informazioni da trasmettere all'Autorità Garante della Privacy, a seguito di inadempimenti / non conformità del Fondo alla normativa vigente.

La fattispecie di truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico potrebbe configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo nella predisposizione dei documenti o dati da trasmettere ai funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio dell'Autorità Garante della Privacy, forniscano, mediante artifici e raggiri, informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore i suddetti funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, nell'interesse o a vantaggio del Fondo.

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra descritti, il Fondo ha previsto al suo interno una chiara identificazione formale, da parte del titolare del trattamento dei dati personali, dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali, nonché autorizzati a rappresentare il Fondo nei rapporti con l'Autorità Garante della Privacy e nello svolgimento di verifiche periodiche formalizzate sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge.

L'accesso ai dati sensibili (archivi fisici ed elettronici) è limitato alle sole persone del Fondo a ciò autorizzate.

➤ **Ambiente, Salute e Sicurezza**

Il Fondo intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, INPS, INAIL, Ufficio del Lavoro) in occasione dello svolgimento della seguente attività sensibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare l'osservanza da parte del Fondo delle prescrizioni legislative in materia delle norme igienico-sanitarie.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività sopra descritta sono:

- Direzione
- Servizio Controllo Interno
- Struttura Prevenzione e Protezione

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento dell'attività sopra menzionata sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

La fattispecie di reato di corruzione si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, nello svolgimento degli adempimenti legislativamente prescritti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero durante le visite ispettive eseguite dai pubblici funzionari o incaricati di un pubblico servizio (es. funzionario della Direzione provinciale del Lavoro, dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, etc.), offrano o promettano denaro o altra utilità indebita a questi ultimi soggetti, al fine di indurli ad ignorare eventuali inadempimenti / irregolarità del Fondo alle vigenti prescrizioni normative in materia di salute e sicurezza, nonché di tutela dell'ambiente, ovvero ad omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti a tali inadempimenti o ad eventuali rilievi.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio potrebbe essere corrotto o sottoposto a tentativo di corruzione per effetto:

- della promessa o effettiva elargizione di denaro o altra utilità;
- della promessa o effettiva elargizione di regalie ed omaggi;
- della promessa o effettiva assunzione di soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio;
- della corresponsione di importi non dovuti a terzi soggetti (es. Consulenti) affinché costoro utilizzino tali importi al fine di corrompere, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, il pubblico funzionario o l'incaricato di un pubblico servizio.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità potrebbe manifestarsi nelle stesse fattispecie appena esposte per il reato di corruzione, con la differenza che la dazione di denaro o altre utilità verrebbe offerta o promessa dai Soggetti Apicali e/o Sottoposti del Fondo su sollecitazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, per evitare al Fondo l'irrogazione di sanzioni, in occasione dello svolgimento degli adempimenti legislativamente prescritti, ovvero durante le visite ispettive in materia di salute e sicurezza sul

lavoro, nonché di tutela dell'ambiente, a seguito di inadempimenti / non conformità del Fondo alla normativa vigente.

La fattispecie di reato di truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico potrebbe configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere alla Pubblica Amministrazione o ad altri Enti Pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. Direzione provinciale del Lavoro, Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, etc.) forniscano, mediante artifici e raggiri, informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore i funzionari pubblici e/o gli incaricati di un pubblico servizio di tali Enti, nell'interesse o a vantaggio del Fondo.

Al fine di adempiere a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, il Fondo ha provveduto alla nomina di un proprio R.S.P.P., alla nomina del Medico Competente e all'aggiornamento della documentazione prevista dal Documento di Valutazione dei Rischi (la cui tenuta non è più obbligatoria), così come previsto dal D. Lgs. 81/2008.

~~Inoltre,~~ Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra descritti, il Fondo ha provveduto ad identificare formalmente i soggetti responsabili degli adempimenti in materia di ambiente, salute e sicurezza ed autorizzati a rappresentare il Fondo nei rapporti con le Autorità competenti.

Inoltre, è prevista la formalizzazione dei contatti con la P.A. in sede di verifica degli adempimenti di legge in materia di ambiente, salute e sicurezza, oltre all'esecuzione di verifiche interne periodiche, con l'obiettivo di valutare l'adeguatezza del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, nonché dell'ambiente, e garantire il rispetto della normativa.

Sono periodicamente svolte le attività formative verso i dipendenti, al fine di informarli sui rischi e sulla prevenzione degli stessi.

Inoltre, esiste un sistema di monitoraggio degli adempimenti previsti in materia di ambiente, salute e sicurezza, al fine di garantire il rispetto dei termini di legge.

➤ **Gestione del Patrimonio Immobiliare**

Il Fondo intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, INPS, INAIL, Ufficio del Lavoro) in occasione dello svolgimento delle seguenti attività sensibili ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione dei contratti di locazione degli immobili (ad esempio per la gestione della manutenzione ordinaria) in cui un Ente Pubblico sia il conduttore;
- gestione dei rapporti con i consulenti esterni per la predisposizione del contratto di locazione concluso con un Ente Pubblico;
- gestione del processo di ottenimento delle autorizzazioni necessarie ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria degli immobili che interferiscono sulla proprietà della Pubblica Amministrazione;
- gestione delle visure catastali;
- pagamento dell'imposta di registro.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione
- Area Immobiliare

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Frode informatica (art. 640-*ter*, c.p.)

La fattispecie di reato di corruzione si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo nella gestione del processo di ottenimento da parte della Pubblica Amministrazione delle autorizzazioni necessarie ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, ovvero nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel caso in cui quest'ultima concluda un contratto di locazione di un'immobile di proprietà del Fondo, ovvero durante le visite ispettive eseguite dai pubblici funzionari o incaricati di un pubblico servizio (es. funzionario dell'ASL o del Comune, etc.), offrano o promettano denaro o altra utilità indebita a questi ultimi soggetti, al fine di indurli ad ignorare eventuali inadempimenti / irregolarità del Fondo alle vigenti prescrizioni normative ovvero ad omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti a tali inadempimenti, o ad eventuali rilievi.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio potrebbe essere corrotto o sottoposto a tentativo di corruzione per effetto:

- della promessa o effettiva elargizione di denaro o altra utilità;
- della promessa o effettiva elargizione di regalie ed omaggi;
- della promessa o effettiva assunzione di soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio;
- della corresponsione di importi non dovuti a terzi soggetti (es. Consulenti) affinché costoro utilizzino tali importi al fine di corrompere, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, il pubblico funzionario o l'incaricato di un pubblico servizio.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità potrebbe manifestarsi nelle stesse fattispecie appena esposte per il reato di corruzione, con la differenza che la dazione di denaro o altre utilità verrebbe offerta o promessa dai Soggetti Apicali e/o Sottoposti del Fondo su sollecitazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, per evitare o attenuare l'irrogazione al Fondo di sanzioni, in occasione del processo di ottenimento da parte della Pubblica Amministrazione delle autorizzazioni necessarie ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, ovvero nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel caso in cui quest'ultima concluda un contratto di locazione di un'immobile di proprietà del Fondo, ovvero durante le visite ispettive disposte

dall'ASL o dal Comune, etc., a seguito di inadempimenti / non conformità del Fondo alla normativa vigente.

La fattispecie di reato di truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico potrebbe configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere alla Pubblica Amministrazione (es. Comune, ASL, Agenzia del Territorio, etc.), ovvero nella richiesta di ottenimento da parte della Pubblica Amministrazione delle autorizzazioni necessarie ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, forniscano, mediante artifici e raggiri, informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore i funzionari pubblici e/o gli incaricati di un pubblico servizio, al fine di ottenere un vantaggio per il Fondo.

Il reato di frode informatica potrebbe configurarsi qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo, nell'accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione (es. Agenzia delle Entrate) per la trasmissione dei dati inerenti il pagamento delle imposte di registro, alterino il funzionamento di tali sistemi informatici o telematici, manipolando o duplicando i dati in essi contenuti, al fine di ottenere un ingiusto profitto per il Fondo e conseguente danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico (es. pagamento di minori imposte).

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra descritti, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Immobili", che descrivono le modalità operative relative alla gestione del patrimonio immobiliare del Fondo. In particolare, tali procedure descrivono: (i) la gestione dei processi di acquisizione e dismissione dei fabbricati; (ii) la gestione dei contratti di locazione; (iii) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili; (iv) la gestione dei rapporti con i legali in caso di contenzioso.

Ogni decisione che coinvolge il patrimonio immobiliare del Fondo è approvata dalla Direzione e dalla Presidenza ed eventualmente ratificata dai membri della Commissione Investimenti e dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Con riferimento alla gestione delle visure catastali, il Fondo si affida alle consulenze di un tecnico esterno, selezionato sulla base di quanto previsto dalla procedura vigente.

La trasmissione dei dati inerenti il pagamento delle imposte di registro avviene per via telematica, tramite accesso con *password* personale al software *entratel* dell'Agenzia delle Entrate.

6.2. Aree a Rischio Reato “strumentali”

➤ **Gestione delle Iscrizioni**

Nell’ambito della operatività del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono particolare rilievo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione delle attività connesse all’iscrizione in anagrafica di Aziende e Dirigenti, modifiche e cessazioni;
- gestione del sistema di Sportello Unico Iscrizione Dirigenti (S.U.I.D.), implementato in collaborazione con i Fondi collegati (FASDAC, Fondo Pastore e CFMT) che ha uniformato le modalità operative delle attività di iscrizione.

La funzione coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è il Servizio Iscrizioni e Contributi.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Le attività di gestione dell’anagrafica di aziende e dirigenti, nonché le attività di gestione del sistema di sportello unico rappresentano attività strumentali alla commissione dei reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità, ove tali attività, se impropriamente effettuate, costituiscano il mezzo preordinato mediante il quale inserire in anagrafica dati fittizi e conseguentemente creare una provvista di fondi necessari a corrompere il funzionario pubblico o l’incaricato di un pubblico servizio in nome e per conto del Fondo, o comunque a dare o promettere indebitamente denaro, su sollecitazione degli stessi soggetti pubblici.

Al fine di prevenire la commissione del reato sopra descritto, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo “Iscrizioni”, che descrivono le modalità di iscrizione dei dirigenti al Fondo. Tali procedure definiscono i ruoli, i compiti, le responsabilità e i controlli, nonché stabiliscono le modalità operative di gestione delle attività, e demandano al Responsabile e agli addetti del Servizio Iscrizioni e Contributi l’effettuazione delle attività e dei relativi controlli. In particolare, le suddette procedure descrivono le attività svolte e le modalità operative relativamente ai processi di: (i) iscrizione in anagrafica di aziende e dirigenti; (ii) modifiche / cessazioni delle anagrafiche; (iii) assistenza agli iscritti.

Le procure di firma sono attribuite esclusivamente al Presidente e al Direttore Generale; il Responsabile del Servizio Iscrizioni e Contributi non ha poteri di spesa.

Con riferimento alla gestione del sistema di sportello unico, il Fondo ha stabilito che le informazioni relative alla gestione delle anagrafiche di Aziende e Dirigenti

sono gestite in elettronico dal S.U.I.D., che acquisisce le informazioni e le distribuisce ai Fondi collegati.

Nel caso di informazioni errate e/o mancanti relative alle iscrizioni, è cura del Servizio Iscrizioni e Contributi provvedere all'acquisizione dei dati e alla trasmissione ai Fondi collegati.

➤ **Gestione delle Contribuzioni**

Nell'ambito della operatività del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono particolare rilievo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione degli adempimenti connessi alla contribuzione obbligatoria o volontaria;
- gestione degli adempimenti connessi al conferimento del TFR.

La funzione coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è il Servizio Iscrizioni e Contributi.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

La gestione impropria degli adempimenti connessi alla contribuzione (obbligatoria o volontaria) ovvero degli adempimenti connessi al conferimento del TFR può costituire un potenziale supporto alla commissione dei reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità, qualora le contribuzioni siano i mezzi preordinati attraverso i quali i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo potrebbero crearsi una disponibilità economica necessaria a corrompere il funzionario pubblico o l'incaricato di un pubblico servizio, o comunque a dare o promettere indebitamente denaro, su sollecitazione degli stessi soggetti pubblici.

Al fine di prevenire la commissione del reato sopra descritto, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Contributi", che descrivono le modalità di gestione delle attività di competenza del Servizio Iscrizioni e Contributi. Tali procedure definiscono le attività, le modalità operative e demandano al Responsabile e agli addetti del Servizio Iscrizioni e Contributi l'effettuazione delle attività e dei relativi controlli. In particolare, le suddette procedure descrivono le attività svolte e le modalità operative relativamente ai processi di: (i) contribuzione obbligatoria o volontaria; (ii) conferimento del TFR; (iii) contenzioso legale.

Il Responsabile del Servizio Iscrizioni e Contributi non ha poteri di spesa.

Le comunicazioni con l'esterno sono sempre firmate dal Direttore per l'approvazione finale, previa sigla da parte del Responsabile del Servizio, ad evidenza dell'effettuazione di un controllo di completezza ed accuratezza.

➤ **Gestione delle Prestazioni**

Nell'ambito della operatività del Fondo, la seguente attività sensibile assume particolare rilievo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione degli adempimenti connessi alla elaborazione delle pratiche relative alle prestazioni erogabili.

La funzione coinvolta nello svolgimento dell'attività sopra descritta è il Servizio Prestazioni.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

La gestione impropria degli adempimenti connessi alla elaborazione delle pratiche relative alle prestazioni erogabili può costituire un potenziale supporto alla commissione dei reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità, qualora l'erogazione di prestazioni sia il mezzo preordinato attraverso il quale i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo potrebbero crearsi una provvista necessaria a corrompere il funzionario pubblico o l'incaricato di un pubblico servizio, o comunque a dare o promettere indebitamente denaro, su sollecitazione degli stessi soggetti pubblici.

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra descritti, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Prestazioni", che descrivono le modalità di gestione delle attività di competenza del Servizio Prestazioni. Tali procedure definiscono le attività, le modalità operative e demandano al Responsabile e agli addetti del Servizio Prestazioni l'effettuazione delle attività e dei relativi controlli. In particolare, le suddette procedure stabiliscono le modalità operative, i ruoli, i compiti e le responsabilità relative a: (i) ricezione delle domande di prestazione; (ii) elaborazione della prestazione; (iii) pagamento della prestazione; (iv) assistenza agli iscritti, individuando e definendo: (i) le unità organizzative coinvolte; (ii) il corretto flusso di attività, sotto il profilo operativo ed amministrativo ed i relativi controlli; (iii) i livelli di autorizzazione necessari per l'effettuazione delle transazioni.

Il Responsabile del Servizio Prestazioni non ha poteri di spesa.

Le comunicazioni con l'esterno sono sempre firmate dal Direttore e/o dal Presidente per l'approvazione finale, previa sigla da parte del Responsabile del Servizio, ad evidenza dell'effettuazione di un controllo di completezza ed accuratezza.

➤ **Gestione delle Relazioni con gli Iscritti**

Nell'ambito della operatività del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono particolare rilievo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione delle relazioni con gli iscritti per l'assistenza su quesiti di carattere generale;
- predisposizione delle lettere di comunicazione, a firma del Direttore, in caso di richieste particolari di informazioni da parte degli iscritti al Fondo;
- trasmissione annuale a tutti gli iscritti al Fondo della “Comunicazione Periodica”, con gli estratti conto delle posizioni previdenziali.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione
- Servizio Iscrizioni e Contributi
- Servizio Prestazioni

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

La gestione impropria delle relazioni con gli iscritti al Fondo e, in particolare, la trasmissione agli iscritti della “Comunicazione Periodica”, con gli estratti conto delle relative posizioni previdenziali può costituire un potenziale supporto alla commissione dei reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità, qualora l'errata comunicazione degli estratti conto delle posizioni previdenziali sia il mezzo preordinato attraverso i quali i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo potrebbero crearsi una provvista necessaria a corrompere il funzionario pubblico o l'incaricato di un pubblico servizio, o comunque per dare o promettere indebitamente denaro, su sollecitazione degli stessi soggetti pubblici.

Al fine di prevenire la commissione dei reati, il Fondo ha adottato specifiche procedure a regolamentazione dei processi “Iscrizioni” e “Contributi”, che descrivono le modalità di formalizzazione delle comunicazioni agli Iscritti. Le procedure definiscono ruoli, compiti, responsabilità e controlli, nonché specificano le modalità operative di gestione delle attività e demandano al Responsabile e agli addetti del Servizio Iscrizioni e Contributi l'effettuazione delle attività e dei relativi controlli.

Tutte le comunicazioni rilevanti con gli iscritti sono documentate in modo da garantirne la trasparenza, tracciabilità e ripercorribilità.

➤ **Gestione della Tesoreria**

Nell'ambito della operatività del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono particolare rilievo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- elaborazione degli estratti dei conto bancari dal servizio di homebanking dell'istituto bancario dedicato;
- riconciliazione dei conti transitori per l'incasso dei contributi;

- contabilizzazione della Prima Nota con riferimento all'erogazione delle prestazioni;
- predisposizione dei bonifici;
- gestione della cassa aziendale.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Servizio Amministrazione
- Servizio Iscrizioni e Contributi
- Servizio Prestazioni
- Servizio Personale e Segreteria Generale

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

L'attività di gestione dei conti correnti bancari, nonché della cassa aziendale, può essere strumentale alla realizzazione dei reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità, qualora l'impropria gestione degli incassi, dei pagamenti, delle riconciliazioni bancarie o della cassa, contribuisca a favorire la creazione di disponibilità economiche attraverso cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo corrompano un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio, o comunque diano o promettano indebitamente denaro, su sollecitazione degli stessi soggetti pubblici.

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra descritti, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione dei processi "Amministrazione" e "Personale e Segreteria Generale", che descrivono i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i controlli finalizzati alla gestione di incassi e pagamenti. Inoltre, il Fondo ha provveduto all'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture coinvolte nelle attività di: i) pianificazione finanziaria; ii) riconciliazione e registrazione degli incassi; iii) esecuzione e registrazione dei pagamenti; iv) apertura e chiusura dei conti correnti e controllo delle relative movimentazioni.

E' presente un sistema di procure che assegna i poteri ad impegnare il Fondo verso l'esterno in modo coerente con gli incarichi ricoperti.

Inoltre, è presente un sistema formalizzato e strutturato di riconciliazioni periodiche dei conti correnti, sia con riferimento agli incassi che ai pagamenti effettuati.

I sistemi informativi utilizzati per la gestione della contabilità e della tesoreria consentono la tracciabilità e registrazione delle transazioni, oltre all'identificazione degli utenti che inseriscono i dati nel sistema.

Viene regolarmente conservata la documentazione giustificativa a supporto.

➤ **Acquisti di Beni e Servizi**

Nell'ambito della operatività del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono particolare rilievo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- rilevazione del fabbisogno di beni e/o servizi e/o lavori;
- selezione dei fornitori e invio delle lettere di acquisto;
- valutazione dell'offerta di acquisto;
- emissione e invio degli ordini di acquisto.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidenza
- Direzione
- tutti i Servizi interessati alle richieste di acquisto
- Servizio Amministrazione
- Servizio Personale e Segreteria Generale

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

La gestione degli acquisti di beni e servizi, così come la gestione delle attività contabili inerenti il pagamento dei beni e dei servizi possono essere strumentali alla realizzazione dei reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità. In particolare, la gestione impropria del processo di assegnazione degli incarichi di fornitura di beni e servizi, nonché il relativo pagamento sono idonei a consentire la creazione di disponibilità finanziarie attraverso le quali il singolo fornitore potrebbe corrompere il funzionario pubblico o l'incaricato di un pubblico servizio per conto del Fondo, o comunque dare o promettere indebitamente denaro, su sollecitazione degli stessi soggetti pubblici.

Inoltre, la gestione impropria dell'attività di selezione dei fornitori potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità, qualora la selezione abbia la finalità di privilegiare le persone segnalate dai funzionari pubblici o dagli incaricati di un pubblico servizio e costituisca, pertanto, l'utilità garantita a questi ultimi nell'ambito della corruzione o dell'indebita induzione.

Al fine di prevenire la commissione del reato sopra descritto, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione dei processi "Amministrazione" e "Personale e Segreteria Generale", che descrivono le attività ed i controlli svolti in merito agli adempimenti di tipo amministrativo relativi agli acquisti di beni e servizi.

Il Fondo ha provveduto anche all'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture coinvolte nelle attività di gestione degli approvvigionamenti,

assegnando i poteri ad impegnare il Fondo verso l'esterno in modo coerente con gli incarichi ricoperti.

➤ **Contabilità e Bilancio di Esercizio**

Nell'ambito della operatività del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono particolare rilievo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione delle anagrafiche di contabilità fornitori;
- emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e delle note di credito;
- registrazioni di contabilità generale (es. registrazione di fatture passive, note di credito etc.) e di contabilità analitica per centro di costo;
- esecuzioni di verifiche sulla regolarità formale delle fatture;
- monitoraggio delle fatture da ricevere e da emettere;
- predisposizione delle chiusure trimestrali;
- elaborazione dei prospetti di bilancio da sottoporre all'approvazione della Direzione e della Presidenza.

La funzione coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è il Servizio Amministrazione.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Una gestione amministrativa e contabile non corretta (ad esempio, errata registrazione di fatture, ecc.) può essere il mezzo preordinato attraverso il quale creare disponibilità liquide necessarie alla commissione, da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti del Fondo, dei reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità, laddove l'errata imputazione di dati costituisca il mezzo preordinato attraverso il quale creare una provvista di fondi successivamente utilizzata per corrompere un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio, o comunque per dare o promettere indebitamente denaro, su induzione degli stessi soggetti pubblici.

Al fine di prevenire la commissione del reato sopra descritto, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure del processo "Amministrazione", che descrivono le attività svolte e le modalità operative relative alla gestione della contabilità generale e analitica, nonché le attività connesse alle chiusure periodiche e del bilancio d'esercizio.

E' previsto il pagamento delle fatture passive solamente in presenza di un ordine adeguatamente approvato, in accordo con i limiti di spesa stabiliti, in funzione dell'evidenza del bene / servizio ricevuto.

Inoltre, sono effettuati specifici controlli automatici nel sistema informatico, al fine di impedire la duplicazione delle registrazioni.

Tutte le registrazioni di contabilità generale e analitica sono sottoposte ad un adeguato processo approvativo da parte dei responsabili e sono effettuati specifici controlli formalizzati, atti a verificare la corretta documentazione di supporto ed approvazione delle registrazioni.

➤ **Budget e Controllo di Gestione**

Nell'ambito dell'operatività del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono particolare rilievo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- raccolta e consolidamento degli importi proposti a *budget* dai Servizi del Fondo;
- predisposizione del *budget* generale del Fondo, in funzione delle proposte ricevute;
- elaborazione della reportistica verso il vertice aziendale.

La funzione coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è il Servizio Amministrazione.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Le attività di predisposizione del *budget*, nonché di raccolta e consolidamento degli importi proposti a *budget* possono essere strumentali alla commissione dei reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità. In particolare, l'errata elaborazione della reportistica verso il vertice aziendale, il mancato controllo degli importi proposti a *budget*, così come la verifica dei relativi scostamenti e la gestione delle azioni correttive, potrebbero costituire un potenziale supporto ai suddetti reati ove la creazione di disponibilità economica costituisca il mezzo preordinato attraverso cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo corrompano il funzionario o l'incaricato di un pubblico servizio, o comunque diano o promettano indebitamente denaro, su sollecitazione degli stessi soggetti pubblici.

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra descritti, il Fondo adotta specifiche modalità operative e controlli, a regolamentazione delle attività.

I poteri di firma sono attribuiti esclusivamente al Presidente e al Direttore che, in caso di assenza o impossibilità, delegano in via formale rispettivamente Vice Presidente e uno dei Consiglieri.

Inoltre, il Fondo ha provveduto alla definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la definizione ed approvazione del *budget*, nonché all'attuazione di modalità operative che prevedono la concorrenza di più soggetti responsabili alla proposta delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, con l'obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociati su un medesimo

processo / attività, volti tra l'altro a garantire una adeguata segregazione delle funzioni.

Sono predisposte delle verifiche periodiche degli scostamenti tra i risultati consuntivi e preventivi, con l'identificazione ed analisi delle cause degli scostamenti e la necessità di autorizzazione delle differenze da parte dell'organo competente.

➤ **Gestione della Selezione e Assunzione del Personale**

Nell'ambito dell'operatività del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono particolare rilievo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- definizione formale dei profili dei potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire;
- raccolta ed archiviazione della documentazione relativa alle candidature pervenute;
- analisi delle candidature e verifica della loro "idoneità" rispetto ai profili definiti;
- selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo;
- formulazione dell'offerta economica.

La funzione coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è il Servizio Personale e Segreteria Generale.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

La gestione impropria delle assunzioni potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione dei reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità, qualora l'assunzione abbia la finalità di privilegiare persone segnalate da pubblici ufficiali e/o da incaricati di pubblico servizio e costituisca, pertanto, l'utilità garantita a questi ultimi nell'ambito del reato di corruzione o di indebita induzione.

Parimenti, la gestione impropria dell'attività di definizione delle politiche retributive del personale può costituire un potenziale supporto alla commissione dei suddetti reati qualora la retribuzione sia il mezzo preordinato attraverso cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo corrompano un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio, o comunque diano o promettano indebitamente denaro, su sollecitazione degli stessi soggetti pubblici.

Al fine di prevenire la commissione del reato sopra descritto, il Fondo adotta specifiche modalità operative e controlli che regolamentano il processo e le modalità di gestione delle attività di competenza del Servizio Personale e Segreteria Generale.

E' demandata al Responsabile e agli addetti del Servizio Personale e Segreteria Generale l'effettuazione di tali attività e dei relativi controlli.

Sono identificati i ruoli, responsabilità e modalità operative per la selezione e assunzione del personale, assicurando la tracciabilità delle fonti di reperimento dei Curriculum Vitae e la validazione di ogni processo di selezione dei nuovi soggetti da parte della struttura, per la quale viene effettuata la selezione e analisi di corrispondenza con le posizioni richieste.

E' presente un sistema di archiviazione della documentazione relativa al processo di selezione, al fine di garantirne la tracciabilità.

➤ **Amministrazione del Personale**

Nell'ambito della operatività del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono particolare rilievo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione dell'anagrafica dipendenti (modifica dei dati anagrafici, retributivi, ecc);
- gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge;
- raccolta ed archiviazione in appositi file della documentazione relativa ad ogni dipendente e gestione dei dati "sensibili";
- gestione presenze, permessi, ferie e straordinari;
- elaborazione degli stipendi e relativa registrazione;
- gestione degli anticipi ai dipendenti.

La funzione coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è il Servizio Personale e Segreteria Generale.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

La gestione impropria dell'attività di elaborazione degli stipendi del personale può costituire un potenziale supporto alla commissione dei reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità, qualora le retribuzioni siano il mezzo preordinato attraverso cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo (tra cui figurano gli eventuali Consulenti esterni di cui il Fondo si avvale per l'elaborazione dei cedolini e dei CUD) corrompano un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio, o comunque diano o promettano indebitamente tale utilità su sollecitazione degli stessi soggetti pubblici.

L'attività di gestione degli anticipi può, altresì, rivelarsi strumentale alla realizzazione dei suddetti reati qualora la mancanza di un adeguato controllo sugli anticipi corrisposti ai dipendenti contribuisca alla creazione di una disponibilità economica attraverso cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo corrompano un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio,

o comunque diano o promettano indebitamente denaro, su sollecitazione degli stessi soggetti pubblici.

Al fine di prevenire la commissione del reato sopra descritto, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Personale e Segreteria Generale", che descrivono le modalità di gestione delle attività di competenza del Servizio Personale e Segreteria Generale.

Tali procedure definiscono le attività, le modalità operative e demandano al Responsabile e agli addetti del Servizio Personale e Segreteria Generale l'effettuazione delle attività e dei relativi controlli. In particolare, le suddette procedure stabiliscono le modalità operative, i ruoli, i compiti e le responsabilità relative agli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del personale.

E' prevista una chiara definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione e amministrazione del personale dipendente, nonché la segregazione di funzioni tra chi gestisce l'anagrafica dipendenti, chi provvede al calcolo dei cedolini e chi gestisce il loro pagamento.

Sono presenti specifici meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed ore di lavoro effettuate e ad evitare il pagamento di stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente.

Il Responsabile del Servizio Personale e Segreteria Generale non ha poteri di firma. Le comunicazioni con l'esterno sono sempre firmate dal Direttore per l'approvazione finale e dal Presidente, sulla base dei poteri di firma attribuiti.

Il Responsabile del Servizio sigla le comunicazioni ad evidenza dell'effettuazione di un controllo di completezza ed accuratezza delle stesse.

➤ **Formazione, Sviluppo e Incentivazione del Personale**

Nell'ambito della operatività del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono particolare rilievo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- rilevazione dei fabbisogni formativi e predisposizione del Piano Annuale di Formazione;
- gestione degli interventi di formazione / addestramento non programmati;
- organizzazione e gestione dell'attività formativa;
- formalizzazione e archiviazione della documentazione comprovante la formazione;
- definizione dei criteri per l'erogazione degli incentivi;
- valutazione delle prestazioni dei dipendenti.

La funzione coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è il Servizio Personale e Segreteria Generale.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

La gestione impropria della definizione dei fabbisogni formativi può costituire un potenziale supporto alla commissione dei reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità, qualora l'organizzazione di attività formative sia il mezzo preordinato attraverso il quale i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo potrebbero crearsi una provvista necessaria a corrompere il funzionario pubblico o l'incaricato di un pubblico servizio, o comunque per dare o promettere indebitamente denaro, su sollecitazione degli stessi soggetti pubblici.

Al fine di prevenire la commissione dei reati, il Fondo ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione del processo "Personale e Segreteria Generale", che descrivono le modalità di gestione delle attività di competenza del Servizio Personale e Segreteria Generale.

In particolare, le suddette procedure stabiliscono le modalità operative, i ruoli, i compiti e le responsabilità relative agli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del personale.

Con riferimento alla formazione, è presente un sistema strutturato per la pianificazione e la gestione delle attività formative.

Con riferimento allo sviluppo ed incentivazione del personale, è in essere un sistema strutturato e formalizzato per la definizione degli obiettivi dei dipendenti e per la loro valutazione, in base al quale sono erogati gli incentivi, in collegamento con gli obiettivi assegnati.

Il sistema di assegnazione dei benefit è strutturato in funzione, oltre che degli obiettivi, del ruolo ricoperto e delle responsabilità attribuite.

Il Responsabile del Servizio Personale e Segreteria Generale non ha poteri di firma. Le comunicazioni con l'esterno sono sempre firmate dal Direttore per l'approvazione finale e dal Presidente, sulla base dei poteri di firma attribuiti.

Il Responsabile del Servizio sigla le comunicazioni ad evidenza dell'effettuazione di un controllo di completezza ed accuratezza delle stesse.

➤ **Erogazione delle Borse di Studio**

Nell'ambito della operatività del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono particolare rilievo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione delle attività connesse alla raccolta, esame e censimento delle domande di ammissione all'erogazione delle borse di studio;
- gestione degli adempimenti connessi alla valutazione di ammissibilità delle domande e definizione dei candidati;
- gestione delle attività connesse alla selezione dei borsisti;

- comunicazione dei candidati, dei vincitori e degli esclusi alle Associazioni Territoriali.

Le funzioni coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione
- Servizio Personale e Segreteria Generale

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione (combinato disposto artt. 318, 319 e 321, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

La gestione impropria delle attività connesse alla definizione delle borse di studio erogabili dal Fondo può costituire un potenziale supporto alla commissione dei reati di corruzione o di induzione indebita a dare o promettere utilità, qualora l'erogazione delle borse di studio sia il mezzo preordinato attraverso il quale i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti del Fondo potrebbero crearsi una provvista necessaria a corrompere il funzionario pubblico o l'incaricato di un pubblico servizio, o comunque per dare o promettere indebitamente denaro, su sollecitazione degli stessi soggetti pubblici.

Parimenti, la gestione impropria delle attività connesse alla definizione delle borse di studio erogabili dal Fondo può costituire un potenziale supporto alla commissione dei suddetti reati qualora l'individuazione e la selezione dei soggetti che potrebbero usufruire dell'erogazione delle borse di studio abbia la finalità di privilegiare le persone segnalate dai funzionari pubblici o dagli incaricati di un pubblico servizio e costituisca, pertanto, l'utilità garantita a questi ultimi nell'ambito della corruzione o dell'indebita induzione.

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra descritti, il Fondo ha adottato ed implementato una specifica procedura del processo "Personale e Segreteria Generale", che definisce al suo interno i ruoli, le responsabilità e i controlli nel processo di erogazione delle borse di studio riservate ai figli dei dirigenti iscritti al Fondo, agli orfani dei dirigenti che sono stati iscritti al Fondo, nonché ai figli dei dipendenti del Fondo stesso.

Le attività legate alla raccolta, esame e censimento delle domande di adesione al bando sono in carico agli Addetti del Servizio Personale e Segreteria Generale, su supervisione ed autorizzazione del Responsabile del Servizio stesso. E' compito degli Addetti del Servizio Personale e Segreteria Generale verificare la congruenza dei requisiti inoltrati ed eventualmente richiedere agli interessati informazioni maggiori per via telematica o telefonica. Inoltre, il Servizio Personale e Segreteria Generale provvede a comunicare e condividere le graduatorie dei candidati con i membri della Commissione Borse di Studio.

La proposta di assegnazione è ratificata dal C. di A. per l'approvazione finale.

Gli elenchi dei vincitori del bando sono comunicati alle Associazioni Territoriali di Manageritalia dal Servizio Personale e Segreteria Generale.

I bonifici per le erogazioni sono predisposti dal Servizio Amministrazione, su comunicazione del Servizio Personale e Segreteria Generale.

➤ **Gestione dei Sistemi Informativi Aziendali**

Nell'ambito della operatività del Fondo, le seguenti attività sensibili assumono particolare rilievo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione dei rapporti inerenti l'ottenimento delle licenze per l'utilizzo dei *software*;
- gestione dello sviluppo e della manutenzione dei *software*;
- gestione della sicurezza logica;
- gestione della sicurezza fisica;
- gestione dei *backup*.

La funzione coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è l'Area Sistemi Informativi.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter, c.p.)

La gestione impropria dei sistemi informativi potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, qualora il mancato controllo circa il corretto utilizzo degli stessi sistemi abbia l'effetto di consentire ai Soggetti Apicali e/o ai Soggetti Sottoposti del Fondo di comunicare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore gli stessi e, conseguentemente, procurando un danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico.

La gestione impropria dei sistemi informativi potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di frode informatica, qualora il mancato controllo circa il corretto utilizzo degli stessi sistemi consenta ai Soggetti Apicali e/o ai Soggetti Sottoposti del Fondo di alterare il funzionamento dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, manipolando o duplicando i dati in essi contenuti, con conseguente danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico.

Al fine di prevenire la commissione del reato sopra descritto, il Fondo ha previsto l'esistenza di un sistema normativo interno per l'utilizzo dei sistemi informativi a cura dei dipendenti, nonché specifiche attività di monitoraggio e gestione dei sistemi, sia a livello applicativo che infrastrutturale, secondo schedulazioni predefinite.

E' presente un sistema di protezione dei server deputati alla conservazione dei dati, con idonei sistemi di allarme e accesso consentito alle sole persone autorizzate.

L'accesso alla rete e ai sistemi è soggetto ad autenticazione mediante l'uso di User ID e Password. La password è soggetta a scadenza e a “criteri di robustezza”.

Inoltre, sono previsti dei *firewall* a protezione di tutta la rete ed esiste un sistema normativo procedurale interno per la gestione dei *backup* dei dati.

7. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'O. di V. statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione lo stesso Organismo è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nei Protocolli Organizzativi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che il Fondo ha pianificato di porre in essere, al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- c) suggerire al Consiglio di Amministrazione l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01.